

Regolamento
per la presentazione e la gestione
delle segnalazioni di
violazioni del diritto dell'Unione o delle
disposizioni normative nazionali
e relative forme di tutela
(whistleblowing)

Approvato con Decreto n. 1376 del 12/12/2023

Indice

1. Quadro normativo
2. Acronimi
3. Finalità del Regolamento
4. I soggetti che possono segnalare
 - 4.1 Le segnalazioni effettuate da altri soggetti o in forma anonima
5. L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia
 - 5.1 Le segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina del *whistleblowing*
 - 5.2 L'attinenza con il contesto lavorativo ed i motivi del *whistleblower*
- 6 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni
 - 6.1 Il canale interno di segnalazione
 - 6.1.1 Contenuto della segnalazione interna
 - 6.1.2 Gestione della segnalazione interna
 - 6.2 Il canale esterno di segnalazione
 - 6.3 Divulgazione pubblica
 - 6.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile
7. Le tutele
 - 7.1 Riservatezza
 - 7.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante
 - 7.1.2 La tutela della riservatezza delle persone segnalate e di altri soggetti
 - 7.2 Trattamento dei dati personali
 - 7.3 Ritorsioni
 - 7.3.1 La comunicazione delle ritorsioni ad ANAC
 - 7.3.2 Gli effetti della comunicazione di ritorsioni
 - 7.4 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche
 - 7.5 Misure di sostegno
 - 7.6 Perdita delle tutele
 - 7.7 Divieto di rinunce e transazioni
8. Conservazione della documentazione
9. Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

1. QUADRO NORMATIVO

Il presente regolamento è redatto, aggiornato e integrato nel rispetto della normativa seguente:

- legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;
- Codice di comportamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova;
- Piani Nazionali Anticorruzione (PNA);
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;
- Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023 “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

2. ACRONIMI

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale
- GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD: Ufficio procedimenti disciplinari.

3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Tale nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e le violazioni di legge.

Assicurare protezione – in termini di tutela della riservatezza ed anche da ritorsioni - ai soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, il presente regolamento è volto a raccordare le richiamate norme di portata generale alle specificità dell'ASST di Mantova e costituisce l'atto organizzativo interno per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.

4. I SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE

Dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023 risulta essere whistleblower la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione**, commesse nell'ambito dell'organizzazione di quest'ultima con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei seguenti rapporti giuridici qualificati.

Sono legittimati a segnalare e richiedere le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023:

- Dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato,
- Liberi professionisti e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- Lavoratori autonomi inclusi quelli con contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST di Mantova fornendo beni e servizi o realizzando opere;
- Volontari che prestano la propria attività presso l'ASST di Mantova;
- Tirocinanti, retribuiti o meno;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tutti i soggetti sopraelencati possono segnalare ai sensi della normativa in parola:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4.1 Le segnalazioni effettuate da altri soggetti o in forma anonima

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. da a) a d), del d.lgs. n. 24/2023, la tutela è riconosciuta anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. In particolare:

- il facilitatore ossia la persona fisica che fornisce consulenza e sostegno al segnalante, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo; la protezione garantita dalla norma riguarda sia l'identità del facilitatore sia l'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- le persone che operano, o hanno operato in passato, nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che, al momento della segnalazione, lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
- gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Le segnalazioni effettuate dai rappresentanti di organizzazioni sindacali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto in argomento, volto a tutelare la singola persona fisica.

L'ASST di Mantova prende in considerazione per opportune verifiche anche le **segnalazioni anonime** e quelle di soggetti estranei all'Azienda, purché siano relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La persona che ha effettuato in forma anonima la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica allorché venga identificata ha diritto alle misure di protezione previste dal *whistleblowing*.

La documentazione delle segnalazioni anonime che pervengono all'ASST di Mantova, pertanto, viene conservata per non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione al fine di renderle rintracciabili nel caso in cui il segnalante, il denunciante o chi abbia effettuato la divulgazione pubblica comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anonima.

5 L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA

Le fattispecie di violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica individuate dal legislatore sono:

- illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o omissioni che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia può avere ad oggetto anche:

- ✗ informazioni relative alle condotte volte ad **occultare** le violazioni sopra indicate;
- ✗ attività illecite **non ancora compiute**, ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto legislativo n. 24/2023.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

5.1 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Sono escluse dall'applicazione delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023:

- ✗ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o del denunciante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

- ✘ le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023;
- ✘ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- ✘ le segnalazioni di irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- ✘ le notizie palesemente prive di fondamento;
- ✘ le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Resta impregiudicata, infine, l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare, tra le altre, quelle su:

- **segreto professionale medico.** Come disposto dal diritto nazionale (art. 200 c.c.p. "Segreto professionale"; art. 622 c.p. "Rivelazione di segreto professionale"; art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio"; art. 10 del Codice di Deontologia Medica "Segreto professionale") e dell'Unione sussiste l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- in materia di esercizio del **diritto dei lavoratori** di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5.2 L'attinenza con il contesto lavorativo ed i motivi del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare circostanze, comportamenti, atti od omissioni di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo presente o anche passato.

Vi rientrano:

- fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito,
- notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

La protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 non opera però nei confronti della persona che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti (cfr. Corte di Cassazione penale, sez. V, n. 35792/2018).

6. I CANALI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Si può segnalare mediante:

- canale interno (gestito dal RPCT dell'ASST di Mantova);
- canale esterno (gestito da ANAC);
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta tra canale interno e canale esterno di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria deve essere utilizzato quello interno; è possibile effettuare una segnalazione esterna solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

6.1 Il canale interno di segnalazione

La ricezione e gestione delle segnalazioni interne, ossia nell'ambito lavorativo, è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) così come previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione al RPCT può essere effettuata:

- ✓ attraverso la piattaforma informatica "WhistleblowingPA" (link: <https://asstmantova.whistleblowing.it/#/>), realizzata da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.

La piattaforma, che utilizza il software GlobaLeaks, è conforme alla normativa vigente in quanto, attraverso la crittografia (il ricevente o altri soggetti non possono rintracciare l'origine della segnalazione), garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante.

Mediante un qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), è possibile effettuare la segnalazione compilando un questionario. Al momento dell'invio, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne l'andamento e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- ✓ per mezzo del servizio postale o tramite posta interna, preferibilmente utilizzando il modulo disponibile al link <https://www.asst-mantova.it/it/whistleblowing>

È necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata al RPCT – Non aprire".

Il segnalante in tale plico potrà inserire un'ulteriore busta chiusa con i dati personali. Quest'ultima verrà aperta dal RPCT solo in caso di necessità.

Il plico con la dicitura "riservata al RPCT – Non aprire" verrà consegnato dall'ufficio protocollo al RPCT, senza essere aperto.

- ✓ oralmente, mediante un incontro diretto o telefonicamente; quanto riferito verrà verbalizzato.

Tutti i sopraelencati strumenti di ricezione delle segnalazioni interne sono improntati a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel caso in cui il segnalante non utilizzi la piattaforma informatica "WhistleblowingPA" ma una delle altre modalità sopra elencate è indispensabile che dichiari espressamente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

In assenza della chiara indicazione da parte del segnalante di voler mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower*, la segnalazione verrà trattata come ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione interna scritta sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il ricevente deve trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione presentata al superiore gerarchico non può essere considerata di *whistleblowing* e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

L'aver effettuato una segnalazione attraverso il canale interno non esonera il *whistleblower* con la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dall'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

6.1.1 Contenuto della segnalazione interna

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del soggetto competente a riceverla e gestirla.

In particolare è necessario che risultino:

- una chiara e completa esposizione dei fatti e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- le generalità o altri elementi (qualifica, struttura di appartenenza, attività svolta) che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- l'indicazione e/o allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione ritenuta utile;
- la modalità per un eventuale contatto da parte del RPCT, nel caso in cui siano necessarie integrazioni o chiarimenti.

È indispensabile, altresì, che il segnalante dichiari espressamente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

6.1.2 Gestione della segnalazione interna

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, provvede a:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante;
- valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per verificarne l'ammissibilità come di *whistleblowing*;
- fornire un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione).

Il RPCT, in primo luogo, valuta l'ammissibilità della segnalazione e l'archivia in via diretta per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- d) manifesta incompetenza dell'ASST di Mantova sulle questioni segnalate.

Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT potrà chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Qualora la segnalazione risulti ammissibile si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni o enti/istituzioni esterne, a seconda delle competenze. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione adottati dall'ASST, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'amministrazione stessa ovvero della magistratura (cfr. par. 3.1, pag. 41, delle Linee guida approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023).

La persona segnalante verrà informata dell'esito della segnalazione (archiviazione, avvio di un'inchiesta interna e relative risultanze, provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini) entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il RPCT:

- limita il trasferimento delle informazioni e dei dati contenuti nella segnalazione ai casi strettamente necessari;
- potrà avvalersi di collaboratori individuati per la funzione ed autorizzati al trattamento dei dati.

6.2 Il canale esterno di segnalazione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- **ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito** entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- sulla base di circostanze ed informazioni acquisibili (quindi, non su semplici illazioni) **ha fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - ✓ alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito**. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - ✓ questa potrebbe determinare il **rischio di ritorsione** (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- **ha fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Per effettuare la segnalazione esterna all'ANAC si possono utilizzare i canali appositamente predisposti ossia:

- Piattaforma informatica alla quale si accede cliccando il link www.anticorruzione.it/Whistle-blowing –
- Segnalazioni orali, accedendo al servizio telefonico con operatore;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

L'ANAC fornisce riscontro in merito alla segnalazione entro tre mesi (elevabili a sei mesi, in presenza di giustificate e motivate ragioni) dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

L'aver effettuato una segnalazione attraverso il canale esterno in parola non esonera il *whistleblower* con la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dall'obbligo - in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

6.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio *social network, facebook, twitter, youtube, instagram*).

L'autore della divulgazione pubblica potrà beneficiare della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2003 solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) ad una **segnalazione interna**, a cui l'ASST di Mantova non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una **segnalazione esterna** ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- 2) ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna** all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 3) ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- 4) sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito** perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto legislativo n. 24/2023. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consentono l'identificazione, l'ASST di Mantova tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore le tutele previste, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del d.lgs. 24/2023 restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

I soggetti tutelati dal d.lgs. n. 24/2023 possono valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo dell'ASST di Mantova.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'aver effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal d.lgs. n. 24/2023 non lo esonera dall'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente dell'ASST di Mantova denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.

Le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 vanno rispettate dagli uffici dell'Autorità giudiziaria o contabile cui è sporta la denuncia.

7. LE TUTELE

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'amministrazione in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

7.1 Riservatezza

7.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente regolamento e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Tale divieto comprende tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, compresi gli amministratori di sistema, sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni anche nei confronti degli organi di vertice dell'ASST.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti interni o esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte.

Nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, il RPCT provvederà a notificare previamente allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità e ad acquisire il consenso espresso dello stesso.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata sono sottratte:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs.33/2013.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, a garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza l'art. 21, co.1. del d.lgs. n. 24/2023 prevede che ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nel caso in cui il soggetto costituisca fonte di informazione per i giornalisti. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

La tutela della riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento penale

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari permane *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

La tutela della riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

La tutela della riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso dell'interessato e previo comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

L'UPD avanzerà al RPCT in forma scritta la richiesta motivata di disvelare l'identità del segnalante.

Il RPCT, ricevute la richiesta motivata, comunicherà in forma scritta al segnalante le ragioni alla base della rivelazione della sua identità e richiederà il consenso espresso dello stesso.

Gravano sui componenti dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il RPCT ed il personale assegnato a supporto dell'attività del RPCT.

7.1.2 La tutela della riservatezza delle persone segnalate e di altri soggetti

La tutela della riservatezza è garantita anche:

- alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta);
- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

Il dovere di riservatezza si estende fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad adottare le necessarie cautele anche al fine di evitare al soggetto segnalato conseguenze di carattere reputazionale.

7.2 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del segnalante o denunciante e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione avviene a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs 196/2003 e del d.lgs. 51/2018, anche nelle comunicazioni tra autorità competenti.

La comunicazione di dati personali da parte di istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai possibili interessati mediante pubblicazione sul sito web dell'ASST di Mantova ([INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING](#))

7.3 Ritorsioni

Nei confronti della persona che ha segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, tentata o minacciata, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi strettamente collegati alla segnalazione o alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica.

Sono misure ritorsive, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;

- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo
- j) indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- k) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o pregiudizi
- m) economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) annullamento di una licenza o di un permesso;
- p) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tra le misure ritorsive vi rientrano anche:

- la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- una valutazione della *performance* artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

La tutela dalle ritorsioni trova applicazione quando ricorrono le condizioni elencate dall'art. 16 del d.lgs. n. 24/2023 ossia:

- la convinzione ragionevole del segnalante che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 24/2023;
- il rispetto delle modalità di segnalazione e riservatezza previste dal presente regolamento;
- la consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti le semplici supposizioni così come le notizie di pubblico dominio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore (cfr. art. 20 d.lgs. n. 24/2023) la protezione in parola non trova applicazione in caso di accertamento, con sentenza anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave (art. 16, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporterà il venir meno della tutela da ritorsioni.

7.3.1 La comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

Le persone fisiche che ritengono di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono darne comunicazione esclusivamente ad ANAC tramite piattaforma informatica.

ANAC effettuerà gli accertamenti che la legge le attribuisce e irrogherà eventualmente la sanzione amministrativa al responsabile.

È importante che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

I soggetti dell'ASST di Mantova che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

La possibilità di segnalare ad ANAC le ritorsioni è riconosciuta anche a:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo;
- colleghi di lavoro;
- soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

I rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori o se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale.

Il segnalante dovrà fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

7.3.2 Gli effetti della comunicazione di ritorsioni

La persona che ha posto in atto le condotte o misure ritorsive, subite dal soggetto che ha effettuato la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ha l'onere di dimostrare che le stesse non sono in alcun modo connesse alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Non beneficiano dell'inversione dell'onere della prova i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e anche i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Accertata la natura ritorsiva, ANAC dichiara la nullità degli atti, delle omissioni, dei provvedimenti, dei comportamenti adottati, o anche solo tentati o minacciati (art. 19, co. 3, del d.lgs. n. 24/2023). Resta nella competenza dell'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'ANAC provvede, altresì, ad applicare al responsabile della misura ritorsiva o discriminatoria una sanzione amministrativa pecuniaria.

La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower (ad. es. proposta di sanzione disciplinare).

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ASST, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

7.4 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

È esclusa la responsabilità penale, civile, amministrativa, disciplinare nei casi di rivelazione di notizie coperte da:

- segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- segreto professionale (art. 622 c.p.);
- segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.).

La responsabilità è esclusa anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative:

- alla tutela del diritto d'autore;
- alla protezione dei dati personali

e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante prevista, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele;
- l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

La scriminante non opera (art. 1, co. 3), invece, nel caso di rivelazione di notizie coperte dagli obblighi di:

- ✓ segretezza delle informazioni classificate,
- ✓ segreto professionale forense e medico,
- ✓ segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

7.5 Misure di sostegno

Il segnalante e le altre persone coinvolte **potranno avvalersi dell'assistenza e consulenza a titolo gratuito degli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito.**

La misura di sostegno potrà riguardare:

- le modalità di segnalazione;
- la protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;

- i diritti della persona coinvolta;
- le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7.6 Perdita delle tutele

Le tutele sopra esposte non sono garantite quando è accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante o denunciante per i reati di **diffamazione o di calunnia** ovvero **la sua responsabilità civile**, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave** (art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 24/2023).

In tutti i suddetti casi è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

7.7 Divieto di rinunce e transazioni

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Non è consentito imporre al *whistleblower*, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). Parimenti tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo nel caso in cui ciò avvenga (ex art. 2113, co. 4, del codice civile) dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne pervenute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario per la trattazione delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

9. MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO E DEGLI ESITI DELLA SUA APPLICAZIONE

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione pertanto il presente regolamento è soggetto a pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT effettua il monitoraggio della misura secondo la programmazione definita nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO; nella relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge 190 del 2012 dà conto dello stato di attuazione e degli esiti della sua applicazione.

Le iniziative di sensibilizzazione sull'istituto, anche con percorsi formativi, vengono programmate anch'esse nella richiamata sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.